

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI PER LA  
COSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN  
VIA DANTE ALIGHIERI – LISCATE (MI)**

**Sommario**

<b>PARTE I - PREMESSE E ALLEGATI, INTERPRETAZIONE, OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO</b>	<b>4</b>
Art. 1 - Premesse ed allegati	4
Art. 2 - Interpretazione	5
Art. 3 - Oggetto dell'appalto	5
Art. 4 - Importo dell'appalto	6
<b>PARTE II - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, GARANZIE E ASSICURAZIONI</b>	<b>6</b>
Art. 5 - Obblighi a carico dell'Appaltatore	6
Art. 6 - Garanzie e assicurazioni	9
<b>PARTE III - DURATA, TERMINI, SOSPENSIONI E PROROGHE</b>	<b>11</b>
Art. 7 - Consegna dei lavori	11
Art. 8 - Termine per l'ultimazione delle attività e scadenze intermedie	12
Art. 9 - Sospensioni e proroghe	12
<b>PARTE IV - ESECUZIONE E PAGAMENTI</b>	<b>13</b>
Art. 10 - Pagamenti	13
Art. 11 - Controllo e vigilanza sull'esecuzione dei lavori	14
Art. 12 - Varianti e nuovi prezzi	15
Art. 13 - Subappalto	16
Art. 14 - Ultimazione dei lavori	18
Art. 15 - Collaudo	18
<b>PARTE V - PENALI, PREMIO DI ACCELERAZIONE, INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE E RECESSO</b>	<b>19</b>
Art. 16 - Penali in caso di ritardo	20
Art. 17 - Grave inadempimento e risoluzione	21
Art. 18 - Recesso	22
<b>PARTE VI - NORME FINALI</b>	<b>23</b>
Art. 19 - Cessione del contratto e dei crediti	23
Art. 20 - Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità e tracciabilità dei flussi	23
Art. 21 - Accordo Bonario e Transazione	23
Art. 22 - Controversie	23
Art. 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari	24
Art. 24 - Elezione di domicilio dell'Appaltatore	24
Art. 25 - Spese di contratto	24

TRA

L'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ADDA MARTESANA", con sede in Via Martiri della Liberazione, 11 – 20060 Pozzuolo Martesana (MI), partita iva e codice fiscale 09571970962, in persona di \_\_\_\_\_, che prende parte al presente contratto in forza di \_\_\_\_\_ di seguito anche denominata "**Committente**"

E

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di \_\_\_\_\_, in virtù dei poteri di cui alla \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di seguito anche denominato "**Appaltatore**"

**di seguito anche denominate, congiuntamente, "le Parti"**

### **PREMESSO CHE**

- a) con deliberazione della Giunta Unione n. 26 del 27/02/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento di realizzazione della scuola secondaria di primo grado del Comune di Liscate (di seguito, anche, l'"**Opera**");
- b) il progetto esecutivo dell'Opera (di seguito, anche il "**Progetto Esecutivo**") è stato sviluppato in BIM con il supporto scientifico del Politecnico di Milano (di qui anche il "**Consulente Scientifico**") ed è allegato al presente contratto *sub a*);
- c) con determinazione del Capo Settore 8 n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ è stato approvato il Capitolato Speciale di Appalto per l'intervento indicato nella precedente lettera a);

- d) in data (●) 2018 il Committente ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il bando per l'aggiudicazione, con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 (di qui anche il “**Codice**”), di un appalto pubblico di lavori, con importo inferiore alla soglia comunitaria (di seguito, il “**Bando di Gara**”), avente ad oggetto i lavori di realizzazione dell'Opera;
- e) il Bando di Gara prevedeva quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
- f) l'offerta presentata da (●) è risultata la migliore (di seguito l'“**Offerta**”, che viene allegata al presente contratto *sub b*);
- g) con determinazione dell'Unione n. \_\_\_ in data \_\_\_/\_\_\_/201\_, Registro Generale n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/201\_ del Capo Settore 1 “\_\_\_\_\_”, è stata avanzata la proposta di aggiudicazione a favore dell'“Appaltatore”, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del contratto dei lavori in oggetto e che con determinazione dell'Unione n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/201\_ (Registro Generale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_) il Capo Settore 8 “\_\_\_\_\_” ha approvato tale proposta di aggiudicazione *[ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il provvedimento di proposta di aggiudicazione si intende approvato, in assenza di atto esplicito da parte dell'organo competente, decorso il termine di trenta giorni dalla proposta]*;
- h) il Capo Settore 1 “\_\_\_\_\_” con propria attestazione ha comunicato al Settore interessato l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione ai fini della stipula del presente contratto (Artt. 32, 33 comma 1 D. Lgs. 50/2016) e che, di conseguente, l'efficacia dell'aggiudicazione è intervenuta in data \_\_\_\_\_;
- i) in data (●), è stata data comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, ed agli altri candidati ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- j) l'Avviso di aggiudicazione è stato pubblicato ai sensi di legge;
- k) in data (●) l'Appaltatore ha consegnato al Committente la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in atti dell'amministrazione;
- l) l'Appaltatore *ha firmato/firmerà* l'accordo collaborativo denominato “Framework di Accordo Collaborativo” (di qui, anche, “**FAC-1**”), il cui schema era allegato alla

documentazione di gara, impegnandosi a porre in essere le attività collaborative ivi indicate per la miglior esecuzione dell'Opera;

m) ai fini dell'esecuzione del presente Contratto:

- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Sandro ANTOGNETTI, Capo Settore 8 'Lavori Pubblici, Patrimoni e Sicurezza' dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' (di qui, anche, il "**RUP**" o il "**Responsabile Unico del Procedimento**");
- il Direttore dei Lavori è l'Arch. Riccardo Licari (di qui, anche, il "Direttore dei Lavori");
- il Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione è l'Arch. Riccardo Licari (di qui, anche, il "**Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione**").

**Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

## **PARTE I - PREMESSE E ALLEGATI, INTERPRETAZIONE, OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO**

### **Art. 1 - Premesse ed allegati**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto (di qui, anche, il "**Contratto**").
2. Formano parte integrante del presente Contratto i seguenti allegati:
  - a) Progetto Esecutivo;
  - b) Offerta;
  - c) Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, anche "**CSA**"), formato da una Parte Generale e una Parte Tecnica;
  - d) Codice di Comportamento del Committente;
  - e) Cronoprogramma.

## **Art. 2 - Interpretazione**

1. In caso di contrasto fra il presente Contratto e i suoi allegati, ferma restando in ogni caso la prevalenza e immodificabilità dell'Offerta, le Parti procedono entro 10 giorni dal rilievo del contrasto a convenire un'interpretazione in buona fede. Ove non si trovasse accordo nell'interpretazione, prevarrà quella più favorevole alla buona riuscita dell'Opera nei tempi e ai costi concordati, secondo quanto chiarito dal Committente.
2. E' onere dell'Appaltatore segnalare immediatamente per iscritto al Committente ogni eventuale errore, omissione, discrepanza o contraddizione si riscontri nei documenti indicati al precedente articolo 1, comma 2, tra essi o tra uno di essi e il presente Contratto.

## **Art. 3 - Oggetto dell'appalto**

1. L'oggetto del presente Contratto consiste nella realizzazione dell'Opera, per come descritta nel Progetto Esecutivo, nell'art. 3 della Parte Generale del CSA e nella Parte Tecnica del CSA, secondo le prescrizioni del presente Contratto e dei relativi allegati.
2. Rientrano nell'oggetto dell'appalto, oltre agli obblighi dell'Appaltatore enunciati nel Contratto e nei suoi allegati, tutte le prestazioni e le forniture comunque necessarie per consegnare l'Opera compiuta al Committente, secondo quanto previsto nel presente Contratto e nei relativi allegati.

## Art. 4 - Importo dell'appalto

1. L'importo del presente appalto è definito nella seguente tabella:

		<i>importi in euro (IVA esclusa)</i>
A)	Esecuzione dei lavori	(•)
B)	Oneri esterni per la sicurezza <i>ex</i> D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	122.039,76
C)	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A + B)</b>	<b>(•)</b>

2. L'Appaltatore dichiara espressamente di riconoscere l'importo complessivo dell'appalto, di cui al precedente comma 1, *sub* rigo C), come comprensivo e compensativo di tutti gli obblighi di cui al presente Contratto e relativi allegati, compresi quelli di cui all'art. 3, comma 2 che precede, nonché degli oneri, tasse e canoni che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti all'esecuzione dei medesimi nel rispetto delle norme vigenti.
3. Il presente Contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del Codice. L'importo complessivo dell'appalto, come riportato nel precedente comma 1, rigo C, resta fisso e invariabile, salvo quanto previsto al seguente art. 12. Non si applica l'art. 1664 del Codice Civile.

## PARTE II - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, GARANZIE E ASSICURAZIONI

### Art. 5 - Obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è tenuto a eseguire l'Opera in proprio, salva la possibilità di ricorrere al subappalto, ai sensi del seguente articolo 13, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio [(eventuale) fermi restando il coinvolgimento e le responsabilità del/i soggetto/i ausiliario/i, che potrà/anno essere chiamato/i dal

Committente a rispondere solidalmente con l'Appaltatore con riferimento all'oggetto dell'avvalimento].

2. L'Opera dovrà essere eseguita a regola d'arte e in conformità al presente Contratto, al CSA, al Progetto Esecutivo e all'Offerta, nel rispetto della normativa applicabile e secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma allegato al presente Contratto *sub e*) (di seguito, anche, il “**Cronoprogramma**”), che recepisce l'offerta temporale presentata in gara dall'Appaltatore.
3. L'Appaltatore si impegna a eseguire il presente Contratto secondo buona fede e a collaborare proattivamente con il Committente, il Direttore dei Lavori, il Consulente Scientifico, il Coordinatore per la Sicurezza per l'Esecuzione e i loro incaricati, al fine di perseguire il regolare ed efficiente svolgimento dei lavori.
4. L'Appaltatore è obbligato, a proprio esclusivo carico e spese, a svolgere tutte le attività necessarie per consegnare l'Opera compiuta e realizzata a regola d'arte, nel rispetto del presente Contratto e dei relativi allegati, della normativa vigente, nonché delle indicazioni fornite dal Committente e dei soggetti indicati in premessa j). Fra le suddette attività rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
  - a. effettuare tutte le ricognizioni, gli studi, le analisi e gli approfondimenti sul luogo in cui andrà realizzata l'Opera che siano necessari per verificare le circostanze generali e particolari suscettibili di incidere negativamente sull'esecuzione della stessa nei termini e alle condizioni contrattuali, senza che ciò possa incidere nel rispetto del Cronoprogramma;
  - b. segnalare immediatamente al Committente ogni eventuale errore, omissione o discrepanza rilevati nel presente Contratto e/o nei suoi allegati;
  - c. prima del termine di consegna dei lavori di cui all'art. 7 che segue, effettuare l'approvvigionamento dei materiali e predisporre tutte le attività preliminari all'inizio dei lavori, quali la richiesta dell'interruzione delle attività attualmente effettuate sull'area e l'ottenimento dei necessari permessi e autorizzazioni, nonché ottenere, a propria cura e spesa, l'autorizzazione all'occupazione di

suolo pubblico necessaria per la realizzazione dell'Opera e sostenerne i relativi oneri;

- d. provvedere, ove necessario durante l'esecuzione dei lavori, all'approvvigionamento degli ulteriori mezzi e/o materiali necessari per l'esecuzione del presente Contratto;
- e. impiegare idonee e qualificate maestranze, in funzione delle necessità e delle singole fasi delle lavorazioni;
- f. sorvegliare e far sorvegliare i lavoratori nei termini previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 con le modalità definite nel Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Progetto Esecutivo, informando adeguatamente il personale coinvolto nel cantiere sulle procedure di sicurezza da rispettare;
- g. rispettare e far rispettare le rilevanti discipline previdenziali e assistenziali, nonché la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente;
- h. rispettare e far rispettare tutte le scadenze intermedie e le fasi previste nel Cronoprogramma;
- i. rispettare e far rispettare il Codice di Comportamento del Committente allegato *sub* d);
- j. tenere quotidianamente il Giornale dei Lavori in maniera regolare, nel rispetto delle norme rilevanti e di quanto disposto dal Direttore dei Lavori;
- k. salvaguardare e garantire l'operatività degli strumenti di monitoraggio fatti installare dal Committente nell'ambito del piano di monitoraggio del cantiere e consentire l'accesso al cantiere e agli strumenti da parte dei tecnici incaricati dal Committente per il monitoraggio sopra indicato;
- l. intervenire con immediatezza per le necessarie riparazioni in caso di danni conseguenti all'esecuzione dei lavori svolti dall'Appaltatore, secondo le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente;
- m. adeguarsi agli standard qualitativi richiesti dal Committente;

- n. rimuovere o spostare immediatamente i macchinari presenti nel cantiere a semplice richiesta del Committente, senza oneri o costi in capo a quest'ultimo;
- o. consegnare al Committente gli elaborati “*as built*” e le relazioni specialistiche delle singole opere, sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico;
- p. provvedere alla riconsegna delle aree occupate temporaneamente in fase di cantierizzazione ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- q. verificare le condizioni di conservazione e stabilità delle varie strutture e prevedere eventuali opere di rafforzamento al fine di evitare crolli;
- r. accertare lo stato dei luoghi al termine dei lavori, anche in contraddittorio con le proprietà confinanti;
- s. sgomberare l'area di cantiere secondo quanto specificato al seguente articolo 14, comma 1;
- t. allegare il presente Contratto ai propri contratti di subappalto, affinché i subappaltatori assumano nei confronti del Committente i medesimi obblighi di diligenza qui contenuti;
- u. (*eventuale, ove non sottoscritto contestualmente*) sottoscrivere il FAC-1 e farlo sottoscrivere ai propri subappaltatori, sub-contraenti e ausiliari ove ciò sia utile a migliorare la collaborazione tra i soggetti coinvolti per la realizzazione dell'Opera secondo la insindacabile valutazione del Committente;
- v. adempiere correttamente a tutti gli oneri e obblighi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 6 - Garanzie e assicurazioni**

1. L'Appaltatore si impegna a reintegrare l'importo della garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice, acquisita agli atti dal Committente, per la parte di cui il Committente si sia avvalso durante l'esecuzione del presente Contratto o comunque in ogni caso in cui essa sia venuta meno in tutto o in parte, nei termini e secondo le modalità indicate dal Committente.

2. Inoltre, l'Appaltatore si impegna a presentare un'integrazione della stessa per un importo proporzionale all'eventuale aumento dell'importo contrattuale ovvero a rinunciare a svincolare la garanzia ove il mancato svincolo copra l'obbligo di integrazione di cui al presente comma.
3. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016, provvede inoltre a stipulare e consegnare al Committente:
  - a) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui al seguente articolo 7, una polizza di assicurazione ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice che copra i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con somma assicurata di euro (•), pari al valore dell'Opera. Tale polizza dovrà assicurare il Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale pari a € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00);
  - b) entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, di importo pari all'anticipazione erogata ai sensi del seguente art. 10, comma 2, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il Cronoprogramma;
  - c) il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
4. I termini e le condizioni delle garanzie di cui presente articolo, nonché le caratteristiche dei soggetti emittenti, dovranno rispettare la normativa applicabile e le eventuali indicazioni del Committente. Per quanto qui non specificamente

disciplinato, si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici in materia di assicurazioni e garanzie.

5. L'Appaltatore si impegna a procurare, a propria cura e spese, l'emissione a favore del Committente di ogni ulteriore garanzia bancaria o assicurativa da quest'ultimo richiesta, che si renda ragionevolmente necessaria in relazione all'esecuzione del presente Contratto.
6. Fermo restando quanto disposto nel presente articolo, l'Appaltatore rimane l'unico responsabile per i danni arrecati a persone e/o cose direttamente o indirettamente derivanti dall'esecuzione dell'Opera e presta pertanto, con la sottoscrizione del presente Contratto, espressa manleva in favore del Committente in relazione ad ogni pretesa e/o diritto che sia vantato nei confronti di quest'ultimo da soggetti terzi in merito a danni arrecati dall'esecuzione dei lavori affidati all'Appaltatore. Tutte le perdite e/o danni che non saranno indennizzati in virtù delle assicurazioni, cauzioni e garanzie di cui al presente articolo resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

### **PARTE III - DURATA, TERMINI, SOSPENSIONI E PROROGHE**

#### **Art. 7 - Consegna dei lavori**

1. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del presente Contratto e deve risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'Appaltatore. Trovano applicazione le previsioni contenute nel documento di ANAC del 29 giugno 2016 intitolato "*Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto*" (di qui, anche, le "**Linee guida ANAC in materia di Direttore dei Lavori**"), che le Parti concordano di applicare, con espresso richiamo alle modifiche eventualmente apportate alle citate linee guida, anche in sede di approvazione delle medesime.

### **Art. 8 - Termine per l'ultimazione delle attività e scadenze intermedie**

1. Il tempo utile per considerare ultimate tutte le attività oggetto del presente Contratto è fissato in (•) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui al precedente art. 7, comma 1.
2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma, delle sue fasi e scadenze. Il superamento imputabile all'Appaltatore del termine di ultimazione dei lavori di cui al precedente comma 1 e delle scadenze intermedie tassative indicate al seguente art. 16 costituisce inadempimento alle obbligazioni contrattuali e provoca l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 citato.
3. Il Direttore dei Lavori cura l'aggiornamento del Cronoprogramma e vigila sul suo rispetto, riferendo contestualmente al Responsabile Unico del Procedimento sull'andamento dei lavori.
4. Le Parti concordano che i ritardi rispetto alle scadenze intermedie tassative previste nel Cronoprogramma, ferma restando la disciplina delle penali di cui all'art. 16 che segue, non potranno comunque comportare slittamenti nel termine di ultimazione dei lavori, essendo obbligo dell'Appaltatore ridurre conformemente i tempi di esecuzione delle attività delle fasi successive del Cronoprogramma.

### **Art. 9 - Sospensioni e proroghe**

1. La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 107, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del Codice.
2. In caso di sospensione di lavori, l'Appaltatore deve adottare ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle parti di Opera eseguite, nonché il verificarsi di eventi che possano ritardare o rendere più onerose le parti di Opera ancora da eseguire.
3. Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine finale indicato dal Cronoprogramma, può chiedere una proroga presentando motivata richiesta almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del medesimo termine. Trova applicazione l'art. 107 del Codice.

4. Al di fuori dei casi indicati ai precedenti commi del presente articolo, l'Appaltatore non potrà per alcun motivo sospendere i lavori o sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali, neanche in ragioni di controversie insorte con la Committenza o con altri soggetti coinvolti, anche indirettamente, con la realizzazione dell'Opera.

## **PARTE IV - ESECUZIONE E PAGAMENTI**

### **Art. 10 - Pagamenti**

1. I pagamenti avverranno per stati di avanzamento lavori (SAL), così come previsto dal Capo V del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Generale.
2. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, verrà corrisposta in favore dell'Appaltatore un'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, secondo quanto meglio specificato all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 136 del 2010, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei sono tenuti a utilizzare, per la gestione dei pagamenti relativi alle commesse pubbliche, unicamente conti correnti (bancari o postali) dedicati, anche non in via esclusiva, e che i relativi movimenti potranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Detti conti correnti devono risultare accessi unicamente presso banche o presso la società Poste Italiane Spa. I relativi bonifici dovranno contenere nella causale il codice identificativo della gara attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della "Stazione Appaltante" (Codice CIG 7452792E81). A tal fine l'Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva ed attivo, su cui intende ricevere o effettuare i pagamenti, è il seguente conto corrente bancario identificato dal codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX – presso BANCA XXXXXXXXXXXXXXXX – AGENZIA DI XXXXXXXXXXXXXXXX, nonché, allo

stesso tempo, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare ovvero il Signor XXXXXXXXX, Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXX.

4. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla verifica da parte del Committente della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, certificata attraverso la presentazione di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
5. Le fatture dovranno essere intestate e inviate in formato elettronico all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", con sede legale in Pozzuolo Martesana, via Martiri della Liberazione n. 11, P.IVA: 09571970962. Il Committente è soggetto agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi della L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214; il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le suddette fatture è UFTLSG. Nella fattura elettronica dovranno essere altresì indicati il riferimento al presente Contratto, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG).
6. In ogni caso il Committente non potrà procedere al pagamento sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

#### **Art. 11 - Controllo e vigilanza sull'esecuzione dei lavori**

1. Il Committente, direttamente o per il tramite di terzi incaricati, si riserva il diritto di esercitare il controllo, anche quotidiano, sullo svolgimento e sullo stato dei lavori. I controlli effettuati non esonerano in alcun modo l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.
2. L'Appaltatore si impegna a fornire, con spirito di collaborazione e buona fede, al Committente, al Direttore dei Lavori, al Consulente Scientifico e/o al Responsabile Unico del Procedimento qualsiasi informazione, dato o documento richiesto circa l'esecuzione del presente Contratto.
3. L'Appaltatore è tenuto ad informare il Committente con report mensili sull'avanzamento dei lavori, contenenti ogni informazione utile in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

4. L'Appaltatore è tenuto a sottostare alle verifiche, misure e prove che il Direttore dei Lavori effettuerà sui lavori compiuti e sui materiali impiegati per accertare la perfetta esecuzione e la rispondenza alle prescrizioni contrattuali.
5. L'Appaltatore si impegna a demolire e rifare a proprio carico e spese i lavori che il Direttore dei Lavori riconoscesse eseguiti senza rispettare il Progetto Esecutivo o con materiali per qualità, misura, peso o lavorazione diversi dai prescritti e/o comunque non idonei.
6. La mancata o tardiva ottemperanza alle prescrizioni e agli obblighi derivanti dal presente Contratto e dai relativi allegati potrà essere oggetto di segnalazione da parte del Direttore dei Lavori, che provvederà ad emettere appositi ordini di servizio. La mancata o tardiva ottemperanza alle prescrizioni contenute negli ordini di servizio del Direttore dei Lavori sarà segnalata al Responsabile Unico del Procedimento, che effettuerà le dovute valutazioni, anche circa l'opportunità di risolvere il presente Contratto.

#### **Art. 12 - Varianti e nuovi prezzi**

1. L'Appaltatore è obbligato a eseguire le varianti richieste dal Committente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 106 del Codice. Per quanto non disposto nel presente articolo, trovano applicazione la disciplina dettata dall'art. 106 del Codice e le Linee Guida di ANAC in materia di Direttore dei Lavori, oltre che eventuali ulteriori indicazioni che l'Autorità Nazionale Anticorruzione potrà fornire, anche con riferimento agli obblighi di comunicazione delle varianti (ad esempio, il Comunicato del Presidente del 23 novembre 2016).
2. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

3. L'Appaltatore può proporre le varianti o le modifiche tecniche che ritenga utili a ridurre il tempo e/o il costo di realizzazione dell'Opera. Tali varianti o modifiche dovranno essere comunque sottoposte al Committente per la relativa approvazione e non potranno essere avviate in assenza di espresso consenso. Nessuna variante o modifica può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa per alcun motivo senza la preventiva autorizzazione del Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore l'obbligo di rimettere in pristino la situazione originale e di risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dal Committente.
4. Si considerano varianti non sostanziali ai sensi dell'art. 106 del Codice le variazioni incluse nel 5% del valore complessivo dell'appalto.
5. La contabilizzazione delle varianti verrà effettuata sulla base del computo metrico estimativo allegato al Progetto Esecutivo. Tuttavia, se le varianti comportano categorie di lavorazioni non previste o se si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo, si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
6. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati ai sensi di legge e di contratto.
7. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dal Committente su proposta del Responsabile Unico del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
8. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, il Committente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la fornitura dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

### **Art. 13 - Subappalto**

1. Il subappalto è consentito entro i limiti di legge e secondo quanto dichiarato in Offerta.

2. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle parti di Opera realizzata in subappalto e solleva il Committente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori subappaltati.
3. L'istanza di subappalto deve essere presentata al Committente con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori interessati dal subappalto e comunque almeno 60 giorni prima dell'ipotizzato avvio delle attività. Essa deve essere corredata dalle documentazioni previste dalle norme vigenti, dalla proposta di contratto di subappalto e dall'elenco dei lavori oggetto di subappalto, con evidenza delle quantità e dei prezzi degli stessi.
4. Il Committente può autorizzare il subappalto solo in seguito all'esito positivo dei controlli sul possesso in capo al subappaltatore dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 105, comma 13 del Codice, il Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere al Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
6. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Committente sospende i pagamenti a favore dell'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, e ove vi sia accertamento anche da parte del Direttore dei Lavori, il Committente sospende i pagamenti a favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei Lavori.
7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Resta fermo quanto disposto dall'art. 105, comma 2 del Codice per quanto riguarda i sub-contratti che non sono subappalti.

#### **Art. 14 - Ultimazione dei lavori**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto l'ultimazione dei lavori al Direttore dei Lavori, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione di cui all'art. 199 del DPR n. 207/2010, la cui disciplina è da intendersi qui richiamata, al pari di quella presente nelle Linee Guida di ANAC in materia di Direttore dei Lavori.
2. Prima di poter inviare la comunicazione scritta di cui al precedente comma 1, l'Appaltatore deve aver sgomberato l'area di cantiere rimuovendo macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale inutilizzato giacente che impedisca o renda difficoltosa o pericolosa la fruibilità dell'Opera. In caso di mancato rispetto del termine assegnato dal Direttore dei Lavori per lo svolgimento di tali attività, il Committente provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore relativi oneri e spese.
3. Almeno 30 giorni prima della comunicazione di cui al comma 1, l'Appaltatore deve consegnare al Committente gli *as built* e le certificazioni dei materiali impiegati.
4. L'Appaltatore è comunque obbligato, anche in seguito alla ultimazione dei lavori, a fornire la propria collaborazione alle operazioni collaudo descritte al seguente articolo 15.
5. Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente l'Opera anche subito dopo l'ultimazione dei lavori e prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, alle condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

#### **Art. 15 - Collaudo**

1. Il collaudo finale avrà luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del Codice e della vigente disciplina in materia contenuta negli articoli 215 ss. del D.P.R. n. 207/2010.
2. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il Committente attribuisce l'incarico di collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.

3. Successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento trasmette all'organo di collaudo la documentazione di cui all'art. 217, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010. Resta salva la facoltà dell'organo di collaudo di chiedere al Responsabile Unico del Procedimento o al Direttore dei Lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.
4. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita o delle visite di collaudo e ne informa il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dei Lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'Appaltatore. L'Appaltatore, a proprie cure e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, compreso quanto necessario al collaudo statico.
5. Delle visite di collaudo è redatto apposito verbale, contenente le indicazioni di cui all'art. 223 del D.P.R. n. 207/2010. L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dai verbali con i dati di progetto e delle eventuali varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni secondo quanto disposto dall'art. 225 D.P.R. n. 207/2010.
6. Ultimate le operazioni di cui al precedente comma, qualora l'organo di collaudo ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo provvisorio. Alla data di emissione del suddetto certificato di collaudo, si procederà allo svincolo della cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del presente Contratto.
7. Il certificato di collaudo di cui al comma precedente ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

**PARTE V - PENALI, PREMIO DI ACCELERAZIONE, INADEMPIMENTI,  
RISOLUZIONE E RECESSO**

## **Art. 16 - Penali in caso di ritardo**

1. Le Parti prendono atto delle seguenti scadenze intermedie tassative del Cronoprogramma:
  - i. realizzazione strutture piano primo: entro (•) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori;
  - ii. completamento opere strutturali, tamponature e impermeabilizzazioni: entro (•) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori.
2. Nel caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie indicate al precedente comma 1 si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'uno per mille dell'importo dei lavori della fase cui la scadenza intermedia si riferisce e dunque pari ad euro/giorno (•) per la prima scadenza intermedia e ad euro/giorno (•) per la seconda scadenza intermedia.

Le penali intermedie di cui al presente comma verranno trattenute sul primo SAL successivo alla data del ritardo penalizzato.

Le penali irrogate ai sensi del presente comma potranno essere recuperate se, in seguito all'andamento imposto ai lavori, l'Appaltatore rispetterà la scadenza contrattuale successiva. In tal caso, la detrazione verrà recuperata sul primo SAL successivo alla data del recupero.

3. Inoltre, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori da parte dell'Appaltatore, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale. La penale sull'ultimazione dei lavori di cui al presente comma è contabilizzata in detrazione sull'ultimo SAL.
4. In ogni caso, l'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo art. 17, in materia di risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penali ai sensi del presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi dell'Appaltatore.

### **Art. 17 - Grave inadempimento e risoluzione**

1. Al fine di fronteggiare situazioni di stallo nei lavori si potrà procedere in via preliminare ai sensi dell'art. 108, comma 4 del Codice.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, le Parti convengono che costituiscono grave inadempimento le seguenti ipotesi:
  - a) mancato inizio effettivo dei lavori trascorsi 60 giorni dal verbale di consegna;
  - b) sospensione unilaterale dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo per oltre 10 giorni naturali e consecutivi;
  - c) tutte le altre ipotesi in cui un inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni contrattuali sia tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
3. Il Committente avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
  - a) nelle ipotesi di grave inadempimento di cui ai precedenti commi 1 e 2;
  - b) qualora sussistano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione dei lavori;
  - c) qualora l'Appaltatore perda i requisiti previsti dalla normativa vigente, dal presente Contratto e/o dal Bando di Gara per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto;
  - d) qualora venga irrogata in capo all'Appaltatore una misura sanzionatoria o cautelare che inibisca la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - e) qualora l'Appaltatore, un subappaltatore o un sub-contraente violi il Codice di Comportamento del Committente;
  - f) qualora l'Appaltatore sia assoggettato a fallimento o ad altra procedura concorsuale che impedisca lo svolgimento dell'attività, salvo il caso di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2) del D. Lgs. n. 50/2016, ferma restando, in

caso di fallimento dell'Appaltatore, l'applicazione degli artt. 48, commi 17 e 18 e 110 del Codice;

- g) qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) qualora l'importo complessivo delle penali di cui al precedente art. 16 superi il 10% dell'importo netto contrattuale.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al presente comma 3, il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto non appena il Committente avrà dichiarato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi per iscritto entro 10 giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio del Committente.

- 4. In ogni caso di risoluzione del presente Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire al Committente tutti i danni diretti ed indiretti che siano conseguenza del proprio inadempimento, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere allo stesso i maggiori oneri subiti, fermo restando il pagamento delle penali di cui al precedente art. 16, ove nel frattempo maturate.
- 5. In ogni caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti al Committente dallo scioglimento del rapporto contrattuale.
- 6. In ogni caso di risoluzione, l'Appaltatore rimarrà obbligato a sgomberare il cantiere nelle modalità descritte all'art. 14 che precede, seguendo le indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori.
- 7. Trova applicazione l'art. 108 del Codice.

#### **Art. 18 - Recesso**

- 1. Il Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente Contratto, senza che l'Appaltatore possa avanzare eccezioni od opposizioni. Si applica l'art. 109 del Codice.

## **PARTE VI - NORME FINALI**

### **Art. 19 - Cessione del contratto e dei crediti**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.
2. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi e nei limiti dell'art. 106, comma 13 del Codice e della L. 21 febbraio 1991, n. 52.

### **Art. 20 - Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità e tracciabilità dei flussi**

1. L'affidamento all'Appaltatore e gli eventuali subappalti sono soggetti alle verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i..
2. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

### **Art. 21 – Accordo Bonario e Transazione**

1. Qualora, in seguito all'iscrizione dell'Appaltatore di riserve sui documenti contabili ai sensi degli artt. 190 e ss. del DPR n. 207/2010, l'importo complessivo dell'appalto, per come individuato al precedente art. 4, comma 1, rigo C), possa variare tra il 5% e il 15%, si potrà procedere tramite accordo bonario, ai sensi dell'art. 205 del Codice.
2. In ogni caso, ove insorga una controversia fra le Parti riguardante diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, si potrà procedere mediante transazione, ai sensi dell'art. 208 del Codice.

### **Art. 22 - Controversie**

1. Per ogni eventuale controversia che non venga risolta ai sensi del precedente articolo 21, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

### **Art. 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. L'appalto di costruzione dell'Opera è disciplinato dal presente Contratto e dai relativi allegati, nonché dall'ulteriore normativa applicabile alla materia, quale, a titolo esemplificativo:
  - il D.Lgs. n. 50/2016;
  - il D.P.R. n. 207/2010, per le parti in vigore;
  - il D.Lgs. n. 81/2008;
  - il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al DM 19 aprile 2000, n. 145
  - le linee guida ANAC, anche laddove non imperative e non richiamate nel presente Contratto, ove il Committente ritenga di volerle applicare.

### **Art. 24 - Elezione di domicilio dell'Appaltatore**

1. Ai fini del presente Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in (•).

### **Art. 25 - Spese di contratto**

1. Tutte le spese del presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Milano, \_\_\_\_\_ 2018

Per Unione dei Comuni Lombarda "Adda Martesana"

  

---

Per l'Appaltatore

---

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui agli articoli 4, 7, 9, 17, 18, 21, 22.

Per l'Appaltatore

---